

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 81/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria, la parte in epigrafe indicata, ha impugnato un avviso di accertamento relativo ad ICI per l'anno di imposta 2003 basato sulla circostanza che si tratta di immobili di proprietà del comune ricorrente, parte dei quali concessi a cittadini del comune resistente in possesso dei requisiti per l'accesso alla edilizia popolare- non esenti in quanto concessi in locazione, anche se per finalità di edilizia residenziale pubblica.

Precisa il comune ricorrente, che precedenti avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 1993 al 1996 sono stati annullati dalla CTP di Milano, quelli relativi al 1995 e 1996 con sentenze passate in giudicato.

Contesta il comune di Milano, in primo luogo un vizio di motivazione, sia in relazione al riferimento giurisprudenziale ivi contenuto, sia in relazione al fatto che non è specificato nell'atto impugnato il motivo della mancata applicazione della fattispecie di esenzione di cui all'art. 7 1°c. lett. i del DLgs 504/1992.

Quanto al merito, afferma il Comune di Milano l'applicabilità agli immobili in questione del regime di esenzione previsto da tale norma, ricorrendone tutti i presupposti anche alla luce della giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale; solleva eccezione di costituzionalità dell'art. 7 1°c. DLgs 504/92 per contrarietà agli artt. 3, 41 3°c., 53 3°c., 97, 1, 118 1° e 2°c, 119 4° e 5°c. Cost e conclude chiedendo, in via incidentale, il riconoscimento della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata; in via principale l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito il Comune di Corbetta il quale ha ribadito la legittimità dell'avviso di accertamento e, più in generale, del proprio operato sulla base della considerazione che la locazione di immobili, pur se per finalità di edilizia residenziale pubblica, non costituisca attuazione di compiti istituzionali del comune e dunque non opera l'esenzione di imposta di cui all'art. 7. Precisa inoltre il Comune resistente, che gli immobili oggetto dell'accertamento rientrano nel patrimonio disponibile del comune e non nel demanio e che l'attività dei comuni in tema di ERP consiste nella mera gestione delle assegnazioni. Precisa inoltre che l'esenzione di cui all'art. 7 lett. i) non è applicabile per carenza dei presupposti di legge, così come non è applicabile l'esenzione di cui alla lettera a) perché non sono destinati a compiti istituzionali. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Il Comune di Milano ha poi depositato due memorie conclusive nelle quali ha ribadito le proprie argomentazioni e reiterato le conclusioni già formulate.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che gli immobili oggetto di accertamento, in quanto destinati a soddisfare esigenze abitative di categorie di persone in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia economico popolare, svolgono una funzione comunque istituzionale dei comuni con risvolti incontestabilmente pubblicistici. Tale natura trova conferma anche nella puntuale regolamentazione legislativa, da parte della regione, della intera fase di assegnazione e nel fatto che essi rientrino nel patrimonio indisponibile dell'ente; né a diversa conclusione può indurre il fatto che dette unità immobiliari siano concesse in locazione, dato che i canoni sono quantificati con riferimento alle condizioni dei destinatari e non ai valori di mercato, circostanza che rafforza il carattere pubblicistico della fattispecie.

Evidenzia infine il Collegio che, a seguito di intervento della Corte Costituzionale, a far tempo dall'anno 2008, è stata esentata da imposta anche l'ALER, a conferma del rilievo principale che ha la finalità pratica di sopperire alle carenze abitative a favore delle persone meno abbienti e che giustifica quindi anche l'esenzione da imposta dell'Ente pubblico territoriale che persegue il medesimo fine. L'avviso di accertamento è quindi illegittimo e va annullato.

Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che sia equa la loro compensazione tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso, Spese compensate.